

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
19. APR. 2018
ARRIVO

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO			
Anno 2018	Titolo I	Classe 07	ARRIVO
Prot.n. 10522	Del 19/04/2018		
			

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Provincia di Pescara

Il sottoscritto revisore esamina gli atti per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 16/4/2018 n.594, a firma del Responsabile di Settore Dott. Antonino D'Arcangelo, avente ad oggetto: “: **ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.L.VO 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO**”.

All'interno della proposta di delibera si effettua una breve relazione dell'accaduto in merito alle SENTENZE GIUDICE DI PACE DI BARRA N. 3389/2017, SENTENZE GIUDICE DI PACE DI PESCARA NN.1136/2017 E 1201/2017, SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA N. 446/2018, che sinteticamente vengono qui di seguito riportate.

1) Il Giudice di Pace di Barra, Avv. Nicola D'Antonio, all'esito dell'udienza del 23 maggio 2017, emetteva sentenza n. 3389/2017, depositata in Cancelleria in data 20 giugno 2017, con cui accoglieva la domanda di parte ricorrente **N. V.** e condannava il Comune di Città Sant'Angelo al pagamento, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Scarpato ed al p. Avv. Maria Caroprese, procuratori antistatari dell'attore, delle spese del giudizio, liquidate in € 50,00, nonché dei compensi professionali liquidati in € 250,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e CP come per legge;


che la spesa a cui l'Amministrazione comunale è stata condannata è pari complessivamente ad € 414,78, così distinta: - spese legali riconosciute in sentenza n. 3389/2017 per € 364,78 - rimborso spese esenti € 50,00;

2) il Giudice di Pace di Pescara, Dott. Fabrizio Straccialini, all'esito dell'udienza del 19 ottobre 2017, emetteva sentenza n. 1136/2017, depositata in Cancelleria in data 30 ottobre 2017, con cui accoglieva la domanda di parte ricorrente **T. D.** e condannava il Comune di Città Sant'Angelo, al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in € 150,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

che la spesa a cui l'Amministrazione comunale è stata condannata è pari complessivamente ad € 199,13, così distinta: - spese legali riconosciute in sentenza n. 1136/2017 per € 156,13 e rimborso spese esenti € 43,00;

3) il Giudice di Pace di Pescara, Dott. Ciccocioppo Carla, all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2017, emetteva sentenza n. 1201/2017, depositata in Cancelleria in data 31 ottobre 2017, con cui accoglieva la domanda di parte ricorrente **C. D.** e condannava il Comune di Città Sant'Angelo, al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in € 43,00;

che la spesa a cui l'Amministrazione comunale è stata condannata è pari complessivamente ad € 43,00, quale il solo rimborso di spese esenti € 43,00;



4) il Giudice Unico, dott. Stefania Ursoleo, all'esito dell'udienza del 22 marzo 2018, emetteva sentenza n. 446/2018, con cui accoglieva la domanda di parte ricorrente **D.L. D.** e condannava il Comune di Città Sant'Angelo, al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, per compenso, € 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge per il giudizio di primo grado, oltre che € 250,00 per compenso, € 64,50 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e C.P.A. per il secondo grado;

che la spesa a cui l'Amministrazione comunale è stata condannata è pari complessivamente ad € 764,10, così distinta: - spese legali riconosciute in sentenza n. 446/2018 per € 656,60 - rimborso spese esenti € 107,50.

Si evidenzia nella proposta di delibera che non vi è intenzione di procedere all'impugnativa delle sentenze citate.

Si dà atto che la spesa complessiva a cui l'Amministrazione è stata condannata è pari complessivamente ad € 1.421,01.

Non risulta che vi sia nessun aggravamento per interessi moratori.

- **Visto** la sentenza di cui ricorre il presupposto di cui all'art. 194 comma 1, lettera A) del D. Lgs. n. 267/2000;

- **vista** la proposta di delibera predisposta, con la proposta di definizione attraverso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da portare in Consiglio Comunale per un importo complessivo di € **1.421,01** a carico del Comune di Città Sant'Angelo ed a favore di ciascuna delle controparti sopra evidenziate;

- **visto** il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore, del Dott. A. D'Arcangelo del 16/4/2018;

- **visto** il parere di regolarità contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. F. Nerone, del 16/4/2018;

- **visto** l'art.194, comma 1, lett. A), del Dlgs 267/2000;

- **constatato** la copertura finanziaria è garantita con i fondi del capitolo di bilancio 570/0 competenza 2017 per € 1.421,01;

Per tutto quanto premesso, il sottoscritto Revisore esprime parere

FAVOREVOLE

al riconoscimento dei citati debiti fuori bilancio inerenti le spese di lite.

Ricorda all'Ufficio il controllo dell'adempimento delle ritenute d'acconto e della regolarità della certificazione contributiva del legale, ove dovute.

Il sottoscritto concorda con l'Amministrazione del Comune di Città Sant'Angelo a trasmettere il provvedimento di riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art.148 del Dlgs 267/2000 e dell'art.23, comma 5, della L. 289/2002.

Del chè è verbale.

Francavilla al Mare/Città Sant'Angelo, 18 aprile 2018

Il Revisore
Dott. Paolo Congaly
